



Consiglio europeo

**Bruxelles, 23 marzo 2018
(OR. en)**

EUCO XT 20001/18

**BXT 25
CO EUR 5
CONCL 2**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Consiglio europeo (Articolo 50) (23 marzo 2018) - Orientamenti

Si accludono per le delegazioni¹ gli orientamenti adottati dal Consiglio europeo (Articolo 50) nella riunione in oggetto.

¹ A seguito di una notifica a norma dell'articolo 50 del TUE, il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo che lo riguardano.

1. Il Consiglio europeo si compiace dell'accordo raggiunto dai negoziatori sulle parti del testo giuridico dell'accordo di recesso concernenti i diritti dei cittadini, la liquidazione finanziaria, una serie di altre questioni relative al recesso e la transizione. Ricorda che su altre questioni deve ancora essere trovato un accordo e che i negoziati potranno progredire solo a condizione che tutti gli impegni assunti finora siano pienamente rispettati, e si compiace al riguardo delle garanzie scritte fornite dal primo ministro May, in particolare per quanto concerne la questione dell'Irlanda/Irlanda del Nord. Chiede di intensificare gli sforzi sulle rimanenti questioni concernenti il recesso e sulle questioni relative all'applicazione territoriale dell'accordo di recesso, in particolare in relazione a Gibilterra, e ribadisce che nulla è concordato finché tutto non è concordato.
2. Il Consiglio europeo ricorda e riconferma i suoi orientamenti del 29 aprile e del 15 dicembre 2017, che continuano ad applicarsi pienamente e i cui principi dovranno essere rispettati nell'ambito delle future relazioni con il Regno Unito. Il Consiglio europeo prende atto della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito.
3. Il Consiglio europeo ribadisce la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. Tale partenariato dovrebbe riguardare la cooperazione commerciale ed economica nonché altri settori, in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, come pure la sicurezza, la difesa e la politica estera.
4. Al tempo stesso, il Consiglio europeo deve tenere conto delle posizioni del Regno Unito, espresse a più riprese, che limitano la portata di detto partenariato futuro. La mancata partecipazione all'unione doganale e al mercato unico produrrà inevitabilmente attriti in ambito commerciale. Le divergenze nelle tariffe esterne e nelle norme interne, nonché l'assenza di istituzioni comuni e di un ordinamento giuridico condiviso, rendono necessari verifiche e controlli a difesa dell'integrità del mercato unico dell'UE e del mercato del Regno Unito, il che avrà purtroppo conseguenze economiche negative, in particolare nel Regno Unito.

5. Alla luce di quanto precede, il Consiglio europeo definisce i seguenti orientamenti allo scopo di avviare negoziati in merito alla visione globale del quadro delle future relazioni, che sarà elaborata in una dichiarazione politica che accompagnerà l'accordo di recesso e a cui quest'ultimo farà riferimento.
6. L'approccio delineato in appresso rispecchia il livello di diritti e obblighi compatibile con le posizioni espresse dal Regno Unito. Se tali posizioni dovessero evolversi, l'Unione sarà pronta a riconsiderare la sua offerta conformemente ai principi enunciati negli orientamenti del 29 aprile e del 15 dicembre 2017 nonché nei presenti orientamenti.
7. In tale contesto, il Consiglio europeo ribadisce in particolare che ogni accordo con il Regno Unito dovrà essere basato su un equilibrio tra diritti e obblighi e garantire condizioni di parità. Un paese che non è membro dell'Unione e non rispetta i medesimi obblighi di un membro non può avere gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di un membro.

Il Consiglio europeo ricorda che le quattro libertà sono indivisibili e che non sono ammissibili scelte di comodo attuate mediante una partecipazione al mercato unico su base settoriale che comprometterebbe l'integrità e il corretto funzionamento del mercato unico.

Il Consiglio europeo ribadisce inoltre che l'Unione preserverà la propria autonomia per quanto riguarda il processo decisionale, il che esclude la partecipazione del Regno Unito, in quanto paese terzo, alle istituzioni dell'Unione nonché al processo decisionale dei suoi organi e organismi. Anche il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea sarà pienamente rispettato.

8. Per quanto concerne il nucleo delle relazioni economiche, il Consiglio europeo conferma di essere pronto ad avviare i lavori per un accordo di libero scambio (ALS) equilibrato, ambizioso e di ampia portata, a condizione che vi siano sufficienti garanzie di parità di condizioni. L'accordo sarà messo a punto e concluso una volta che il Regno Unito non sarà più uno Stato membro. Tale accordo non può, tuttavia, offrire gli stessi vantaggi legati alla qualità di membro, né equivalere alla partecipazione al mercato unico o sue parti. L'accordo contemplerebbe:

- i) lo scambio di merci, con l'obiettivo di coprire tutti i settori e di cercare di mantenere tariffe nulle e nessuna restrizione quantitativa, accompagnato da opportune regole di origine.

Nel contesto globale dell'ALS si dovrebbe mantenere l'attuale accesso reciproco alle acque e alle risorse di pesca;

- ii) un'adeguata cooperazione doganale che preservi l'autonomia normativa e giurisdizionale delle parti e l'integrità dell'unione doganale dell'UE;
- iii) disposizioni sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e misure sanitarie e fitosanitarie;
- iv) un quadro per la cooperazione normativa volontaria;
- v) lo scambio di servizi, con l'obiettivo di consentire l'accesso al mercato per fornire servizi conformemente alle norme dello Stato ospitante, anche per quanto riguarda il diritto di stabilimento dei fornitori, in misura coerente con il fatto che il Regno Unito diventerà un paese terzo e che l'Unione e il Regno Unito non condivideranno più un quadro comune di regolamentazione, vigilanza, esecuzione e attività giudiziaria;
- vi) l'accesso ai mercati degli appalti pubblici, gli investimenti e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e altri settori di interesse per l'Unione.

9. Il futuro partenariato dovrebbe affrontare le sfide globali, in particolare in materia di cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile nonché di inquinamento transfrontaliero, ambiti in cui l'Unione e il Regno Unito dovrebbero proseguire una stretta cooperazione.

10. Il futuro partenariato dovrebbe comprendere disposizioni ambiziose sulla circolazione delle persone fisiche, basate sulla piena reciprocità e la non discriminazione tra Stati membri, nonché su settori a essa connessi quali il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il riconoscimento delle qualifiche professionali. In tale contesto si potrebbero esaminare le possibilità di cooperazione giudiziaria in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e su altre materie correlate, tenendo conto che il Regno Unito sarà un paese terzo non facente parte dello spazio Schengen e che tale cooperazione necessiterebbe di solide garanzie volte ad assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali.
11. In materia di cooperazione socioeconomica si potrebbe prevedere quanto segue:
 - i) per quanto riguarda i servizi di trasporto, si dovrebbe puntare a mantenere la connettività tra l'UE e il Regno Unito dopo il recesso di quest'ultimo. Ciò potrebbe essere conseguito, tra l'altro, mediante un accordo sul trasporto aereo combinato con accordi sulla sicurezza aerea, nonché mediante accordi sugli altri modi di trasporto, garantendo nel contempo solide condizioni di parità nei settori altamente competitivi;
 - ii) per quanto concerne taluni programmi dell'Unione, ad esempio nei settori della ricerca e dell'innovazione e in quelli dell'istruzione e della cultura, qualsiasi partecipazione del Regno Unito dovrebbe essere soggetta alle pertinenti condizioni di partecipazione dei paesi terzi da stabilire nei programmi corrispondenti.
12. In considerazione della prossimità geografica del Regno Unito e della sua interdipendenza economica con l'UE a 27, le future relazioni produrranno risultati reciprocamente soddisfacenti solo se includeranno solide garanzie atte ad assicurare condizioni di parità. L'obiettivo dovrebbe essere la prevenzione di un vantaggio concorrenziale sleale di cui il Regno Unito potrebbe beneficiare indebolendo i livelli di protezione relativi, ad esempio, alle misure e alle prassi fiscali, sociali, ambientali e regolamentari, nonché in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. A tal fine l'accordo dovrà prevedere una combinazione di regole sostanziali allineate alle norme internazionali e dell'UE, meccanismi adeguati per assicurare l'effettiva attuazione a livello interno, meccanismi di esecuzione e di risoluzione delle controversie e rimedi autonomi dell'Unione che siano tutti commisurati alla portata e all'ampiezza delle relazioni economiche tra l'UE e il Regno Unito.

Qualsiasi quadro futuro dovrebbe salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Unione e rispettarne il regime e le norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché la relativa applicazione.

13. In relazione ai settori diversi dalla cooperazione commerciale ed economica, per cui l'Unione ha già manifestato la sua disponibilità a instaurare partenariati specifici, il Consiglio europeo ritiene che:
- i) alla luce della prossimità geografica e delle minacce comuni cui sono confrontati l'Unione e il Regno Unito, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale debba costituire un elemento importante delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, tenendo conto che il Regno Unito sarà un paese terzo non facente parte dello spazio Schengen. Il futuro partenariato dovrebbe contemplare efficaci scambi di informazioni, il sostegno alla cooperazione operativa tra autorità di contrasto e la cooperazione giudiziaria in materia penale. Si dovranno stabilire solide garanzie che assicurino il pieno rispetto dei diritti fondamentali e meccanismi efficaci di esecuzione e di risoluzione delle controversie;
 - ii) tenuto conto dei nostri valori condivisi e delle sfide comuni, si dovrebbe prevedere una forte cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa. Un futuro partenariato dovrebbe rispettare l'autonomia decisionale dell'Unione, tenendo conto che il Regno Unito sarà un paese terzo, e prevedere adeguati meccanismi di dialogo, consultazione, coordinamento, scambio di informazioni e cooperazione. La predisposizione di un accordo sulla sicurezza delle informazioni è un presupposto per lo scambio di informazioni nell'ambito di tale cooperazione.
14. Data l'importanza dei flussi di dati per vari aspetti delle future relazioni, il suddetto accordo dovrebbe comprendere norme sui dati. Per quanto riguarda i dati personali, la protezione dovrebbe essere disciplinata dalle norme dell'Unione in materia di adeguatezza al fine di garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello dell'Unione.

15. La governance delle nostre future relazioni con il Regno Unito dovrà riguardare la gestione e la vigilanza, la risoluzione delle controversie e l'esecuzione, ivi compresi sanzioni e meccanismi di ritorsione incrociata. La concezione della governance globale delle future relazioni dovrà tener conto:
- i) del contenuto e della portata delle future relazioni;
 - ii) della necessità di garantire efficacia e certezza del diritto;
 - iii) delle condizioni relative all'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE, compreso il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare quali elaborati nella giurisprudenza.
16. Il Consiglio europeo, con il sostegno del Consiglio, continuerà a seguire da vicino i negoziati in tutti i loro aspetti e tornerà, in particolare, sulle rimanenti questioni concernenti il recesso e sul quadro delle future relazioni nella riunione di giugno. Nel frattempo, il Consiglio europeo invita la Commissione, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri a proseguire i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili.
-